



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 61/30 DEL 18.12.2018

Oggetto: Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, leggi regionali n. 34/2016 e n. 18/2017. Definizione del piano di ricollocazione dei lavoratori a tempo determinato.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e d'intesa con l'Assessore dell'Industria e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in qualità di coordinatore del tavolo partenariale costituito per il reimpiego dei lavoratori ex ATI-IFRAS, illustra alla Giunta le determinazioni necessarie per definire il Piano di ricollocazione dei lavoratori ex ATI IFRAS e le misure connesse all'attuazione di quanto previsto nella L.R. n. 34/2016, nelle more della realizzazione del bando di gara.

Il Presidente ricorda che al fine di consentire una temporanea occupazione ai lavoratori è stato individuato in IGEA SpA, società in house operante nelle attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie dismesse, il soggetto cui affidare l'esecuzione, in prima attuazione, di parte delle attività di cui all'articolo 2 della L.R. n. 34/2016, stante la riconducibilità delle stesse all'ambito di competenza della società in house.

IGEA SpA, sulla base dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 3/1 del 13.1.2017 ha provveduto a adeguare il budget 2017 e con Delib.G.R n. 15/6 del 21.3.2017 è stata autorizzata, nelle more della conclusione della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano, a provvedere all'assunzione a tempo determinato di massimo 118 lavoratori su base media annuale, previa procedura di selezione ad evidenza pubblica, in coerenza con l'apertura di nuovi cantieri o ampliamento degli esistenti in base al budget. Con la successiva deliberazione n. 41/51 del 8.8.2018 la Giunta ha approvato il Piano Industriale 2017-2021 come presentato dall'Amministratore unico di IGEA SpA, adeguando gli obiettivi produttivi all'ampliamento della forza lavoro, a tempo determinato, che si era determinato dall'attingere al bacino dei lavoratori "ex Parco Geominerario".

Inoltre è stato costituito, attraverso una procedura a manifestazione di interesse, un catalogo di progetti attraverso i quali gli Enti hanno selezionato e occupato a tempo determinato i lavoratori. Sia l'avviso che i progetti per massimizzare le opportunità di reimpiego delle professionalità presenti nel bacino, sono stati formulati in funzione della valorizzazione delle risorse storico-culturali del territorio.



Oltre a ciò è stato individuato in INSAR SpA, società in house che svolge servizi attinenti alle politiche del lavoro, il soggetto cui affidare l'attuazione di un programma per l'accompagnamento all'esodo dei lavoratori del bacino.

Soggetto coinvolto / datore di lavoro		N. ex lavoratori ATI IFRAS	Totali
Enti di cui al catalogo degli interventi	Ass.ne Miniere Rosas	8	238
	Parco Porto Conte	19	
	Comune di Gadoni	1	
	Comune di Iglesias	0	
	Comune Sassari - Miniera Argentiera	33	
	Domus Acqua	17	
	Fondazione Cammino di Santa Barbara	53	
	Consorzio Monte Arci	22	
	Parco Geominerario: proposte di assunzione (96 assunzioni possibili)	85	
IGEA s.p.a.		115	115
IN.SAR. s.p.a	Esodo (1°, 2° 3° avviso)	138	147
	Esodo (1°, 2° 3° avviso) domanda in attesa	1	
	Esodo (4° avviso)	8	
TOTALE			500

Con riferimento ai lavoratori che rifiutano le offerte di costituzione, proroga o rinnovo del contratto di lavoro a termine, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone che, con provvedimento del Direttore generale dell'Assessorato venga determinata la fuoriuscita dal bacino anche mediante l'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 150



del 2015, a seguito della certificazione, da parte del Centro per l'Impiego di competenza, dell'ingiustificata mancata partecipazione alle procedure di selezione o dell'ingiustificato rifiuto dell'offerta da parte dell'ente.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in qualità di coordinatore del tavolo partenariale, ricorda che il recente D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ha introdotto per i contratti a tempo determinato l'apposizione di una causa dopo il dodicesimo mese e comunque una durata non superiore a 24 mesi. La disciplina previgente, invece, prevedeva un contratto acausale e una durata massima di 36 mesi.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro stipulati successivamente al 14.7.2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe successivi al 31.10.2018.

Si rende perciò indispensabile garantire precauzionalmente la continuità dei rapporti a termine per un ragionevole periodo di tempo, stimato in almeno 12 mesi ulteriori rispetto alla nuova durata legale massima del contratto a tempo determinato, nelle more dell'individuazione dell'aggiudicatario che, ai sensi della L.R. n. 34/2016, dovrà assumere i lavoratori a tempo indeterminato.

Al fine di superare il vincolo della durata massima di 24 mesi previsto dalle nuove regole e per motivare l'apposizione del termine, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, è stato individuato il ricorso all'istituto dell' "accordo di prossimità", disciplinato dall'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011 convertito dalla L. n. 148/2011, che consente alla contrattazione collettiva a livello aziendale o territoriale di realizzare intese anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tra tali previsioni rientra specificamente il contratto a termine.

L'Assessore dell'Industria informa la Giunta che la società in house IGEA S.p.A., in ragione della necessità di effettuare, coerentemente con la nuova disciplina, la proroga dei contratti in scadenza a novembre 2018, sulla base degli indirizzi formulati nel corso delle riunioni del Tavolo partenariale coordinato dall'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della Regione ha già proceduto in data 2 novembre 2018 alla sottoscrizione dell'accordo di prossimità al fine di dare opportuna continuità ai contratti che, ricorda, sono correlati ai piani dei lavori oggetto di rapporti convenzionali con il socio Regione. In data 5.12.2018 è stata adottata la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 201 per procedere alla proroga dei contratti di assunzione a tempo determinato stipulati con i lavoratori ex ATI IFRAS, al raggiungimento delle diverse scadenze.



Gli altri Enti, prosegue l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in qualità di coordinatore del tavolo partenariale, potranno procedere entro l'anno in corso alla sottoscrizione dell'accordo di prossimità con le rispettive rappresentanze sindacali al fine di poter richiedere la prosecuzione delle attività.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica che per la gestione dei cantieri nei quali si effettuano attività di recupero e valorizzazione di siti interessati da preesistenti insediamenti umani di carattere storico-archeologico, il Codice del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) all'articolo 9 bis include gli archeologi tra i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali per gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione.

Tuttavia, all'atto dell'assunzione dei lavoratori, in seguito alle procedure di selezione, le figure professionali degli archeologi presenti nel bacino ex ATI-IFRAS, sono risultate insufficienti, sia perché alcune hanno declinato l'offerta di lavoro, sia perché, in altri casi, lo svolgimento delle attività di cantiere ha portato all'emersione di ulteriori valenze archeologiche per le quali si rende indispensabile il presidio degli archeologi.

Pertanto, per la gestione dei suddetti cantieri per i quali il progetto richiede figure di archeologi, si rende necessario reperire alcune figure professionali di archeologi, non presenti nel bacino, il cui numero dovrà essere definito dagli Enti beneficiari dei cantieri di intesa con la competente Soprintendenza, nella misura strettamente necessaria alle attività di cantiere e quantificato in termini economici e richiesto quale integrazione al progetto. Tale integrazione sarà esaminata da parte della Commissione di valutazione di cui alla deliberazione n. 38/12 del 8.8.2017 e attuata, senza necessità di preventiva approvazione da parte della Giunta, nell'ambito dell'Accordo procedimentale di cui alla deliberazione n. 22/38 del 3.5.2017.

Per i suddetti motivi, l'Assessore propone che venga integrato l'Avviso pubblico da cui è scaturito il catalogo dei progetti, in modo da consentire da parte degli Enti titolari dei progetti finanziati la individuazione e contrattualizzazione di tali figure che, per la stessa, sia consentito, se necessario, il superamento, in deroga, del limite del 25% delle spese generali ammissibili. Le ulteriori risorse dovranno essere stanziare a valere sul bilancio 2019/2021 sul capitolo SC08.6976 destinato all'attuazione dei cantieri.

Rimane stabilito che le suddette figure di archeologo, individuate dagli Enti sulla base dei requisiti indicati dal citato Codice del paesaggio per il presidio dei cantieri archeologici, non entreranno in



alcun modo a far parte del bacino dei lavoratori destinatari delle misure ai sensi delle LL.RR. n. 34 del 2016 e n. 18 del 2017.

Per definire organicamente le complessità gestionali e organizzative di tutti i cantieri e per favorire processi di sistema funzionali al consolidamento delle attività e del capitale umano, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in qualità di coordinatore del tavolo partenariale, propone la sottoscrizione di uno schema di accordo trilaterale tra gli attori del Tavolo partenariale, ovvero l'Amministrazione regionale, la società in house IGEA S.p.A. e gli Enti titolari dei cantieri e le organizzazioni sindacali di categoria. L'obiettivo prioritario dell'accordo è garantire, fino all'individuazione dell'aggiudicatario, la sostenibilità complessiva delle attività dei cantieri attraverso condizioni operative concordate come, ad esempio, il ricorso ad orari di lavoro flessibili, l'individuazione di soluzioni organizzative più favorevoli rispetto alle necessità dei cantieri, eccetera. È inoltre prevista la facoltà delle parti di regolamentare la possibilità per i lavoratori contrattualizzati dai diversi Enti, per una sola volta, del passaggio in forza ad altro Ente, unicamente per comprovate ragioni di avvicinamento. I criteri concordati tra gli Enti con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle prerogative delle parti, dovranno salvaguardare l'efficacia e l'efficienza degli assetti organizzativi dei cantieri mediante il consenso delle parti interessate ai passaggi e il rispetto degli esiti delle selezioni compiute.

L'accordo trilaterale, per compensare il maggior disagio derivante da orari di lavoro flessibili, da soluzioni organizzative più gravose e dalla precarietà del rapporto a termine oltre i 24 mesi previsti dalla legge e la conseguente rinuncia alla conversione a tempo indeterminato fino all'aggiudicazione della gara, prevede l'erogazione ai lavoratori di un'indennità onnicomprensiva da parte degli attuali datori di lavoro.

A tal fine sarà necessario individuare il numero dei beneficiari distinguendo tra coloro che operano nei cantieri a catalogo e quelli che trovano occupazione presso IGEA SpA per quantificare le risorse necessarie da ricollocare in appositi capitoli di nuova istituzione, rispettivamente di competenza dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dell'Assessorato dell'Industria.

L'intervento così ripartito troverà copertura, attraverso le opportune variazioni delle risorse disponibili, nel bilancio pluriennale 2018-2020, capitolo SC08.6976. L'importo risulta dalla stima del residuo disponibile al netto del fabbisogno individuato dall'ASPAL per la prosecuzione delle attività dei cantieri già programmate (circa euro 7.300.000), attualmente pari a circa euro 9.300.000.



Prosegue l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in qualità di coordinatore del tavolo partenariale sottolineando che il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 34/2016, prevede espressamente l'obiettivo di "favorire la continuità reddituale ed occupazionale" dei lavoratori in questione.

Poiché i tempi della ricollocazione medio tempore dei lavoratori da parte degli Enti, in ragione della oggettiva complessità della vicenda, si sono protratti oltre gli iniziali intendimenti, si ritiene di compensare i lavoratori per il disagio economico sopportato con l'erogazione di un'indennità "una tantum"; a tal fine, è stata compiuta un'attenta disamina circa la compatibilità giuridica del disposto normativo sopra citato nel quadro del vigente ordinamento e degli istituti a sostegno del reddito, per pervenire, di concerto con le organizzazioni sindacali, a una soluzione sostenibile anche finanziariamente.

Pertanto, il contributo rappresenta un sostegno economico per il periodo di mancata occupazione, avendo come parametro reddituale la misura della prestazione stabilita per il primo mese di NASPI e non sarà destinato a coloro che hanno optato per l'esodo ed a coloro non in possesso dei requisiti per la NASPI.

La società in house INSAR Spa provvederà alla erogazione della indennità "una tantum" e della indennità onnicomprensiva, come regolamentate dal predetto accordo trilaterale.

Le risorse per l'anno 2019 saranno allocate in un apposito capitolo di nuova istituzione che troverà copertura, attraverso le opportune variazioni delle risorse disponibili nel capitolo SC08.6976.

Ad INSAR SpA per la gestione di detta attività sarà riconosciuto l'importo pari al 4% delle risorse necessarie per l'erogazione dell'una tantum e dell'indennità onnicomprensiva che, attraverso le opportune variazioni, dovranno essere trasferite dal capitolo SC08.6976 al capitolo SC08.6970.

In attesa della pubblicazione del bando di gara, il Presidente propone che sia verificata la fattibilità di un accordo di programma tra l'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di diritto pubblico attualmente impegnati nei progetti a tempo determinato.

L'ipotesi è che si possano in tal modo consolidare l'impegno finora messo in campo dai soggetti coinvolti e i costi sostenuti affinché rappresentino un investimento durevole a beneficio del territorio su cui insiste il Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna.

In particolare, si ritiene che la prosecuzione delle attività di bonifica, di recupero ambientale e paesaggistico delle aree, la stabile manutenzione nel tempo, la ristrutturazione degli edifici storici e delle infrastrutture in genere, rappresentino il punto di partenza per la valorizzazione turistica e



l'attrazione di investimenti privati. Strettamente complementare all'analisi di fattibilità di un accordo di programma è anche la verifica dell'accesso a strumenti finanziari a valere su risorse nazionali e comunitarie atte a creare le precondizioni per l'adozione di un contratto di sviluppo finalizzato all'attrazione di investimenti e alla creazione d'impresa (art. 43, DL n. 112/2008).

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore dell'Industria e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in qualità di coordinatore del tavolo partenariale costituito per il reimpiego dei lavoratori ex ATI-IFRAS, constatato che il Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, il Direttore generale dell'Industria, il Direttore generale della Pianificazione Urbanistica, ciascuno per la propria competenza, hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare gli indirizzi riportati in premessa per la definizione del piano di interventi per la gestione delle misure di cui alla L.R. n. 34/2016 e L.R. n. 18/2017 nelle more della individuazione del soggetto aggiudicatario della gara pubblica;
- di dare mandato all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di determinare la fuoriuscita dal bacino mediante l'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015, a seguito della certificazione, da parte del Centro per l'Impiego di competenza, dell'ingiustificata mancata partecipazione alle procedure di selezione o dell'ingiustificato rifiuto dell'offerta da parte dell'ente;
- di prendere atto che IGEA S.p.A. ha già proceduto in data 2 novembre 2018 alla sottoscrizione dell'accordo di prossimità e successivamente alla proroga dei contratti di assunzione a tempo determinato stipulati con i lavoratori ex ATI IFRAS, al raggiungimento delle diverse scadenze;
- di autorizzare, nei termini e modalità indicate in narrativa, gli Enti titolari dei progetti finanziati a individuare e contrattualizzare le figure degli archeologi necessarie per il presidio dei cantieri, anche in deroga, qualora necessario, al limite del 25% delle spese generali ammissibili, dando atto che:
 - le suddette figure di archeologo, individuate dagli Enti per il presidio dei cantieri



- archeologici, non entreranno in alcun modo a far parte del bacino dei lavoratori destinatari delle misure ai sensi delle LL.RR. n. 34/2016 e n. 18/2017;
- per le risorse aggiuntive, eventualmente necessarie, si procederà a integrare e/o rimodulare la dotazione finanziaria stanziata per l'attuazione dei cantieri (CDR Lavoro 00.10.01.02 capitolo SC08.6976), dando mandato al competente Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di destinare all'ASPAL le risorse necessarie per l'attuazione degli Accordi procedurali.
 - di dare mandato agli uffici di procedere all'erogazione delle indennità a completamento delle procedure di assunzione dei lavoratori ancora da occupare;
 - di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di stipulare apposita convenzione con la società in house INSAR SpA al fine:
 - a) di procedere, ai sensi dell'accordo trilaterale, alla liquidazione dell'indennità una tantum, per la quale è previsto lo stanziamento di € 1.284.486,74.
 - b) di procedere, ai sensi dell'accordo trilaterale, alla liquidazione dell'indennità onnicomprensiva che sarà erogata per il tramite degli attuali Enti datori di lavoro, per la quale è previsto lo stanziamento di € 715.513,44;
 - di approvare la bozza di accordo trilaterale e di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in qualità di coordinatore del tavolo partenariale, di procedere alla sottoscrizione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru